



# TRIBUNALE DI PERUGIA

## Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

Il Tribunale di Perugia, composto dai sottoscritti magistrati:

Dott. Giuseppe Narducci      Presidente  
Dott. Marco Verola          Giudice  
Dott. Luca Semeraro        Giudice estensore

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Sulla richiesta di riesame avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia in data 29.2.2016 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di \_\_\_\_\_, nato in Tunisia (es) il 23.11.1975;

### OSSERVA

#### 1) La richiesta di riesame e la sussistenza della gravità indiziaria.

In data 29.2.2016, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia ha applicato a \_\_\_\_\_ la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto ex art. 73 d.p.r. 309/1990.

Avverso tale ordinanza, il difensore di \_\_\_\_\_ ha proposto riesame, senza motivi, contestando genericamente la sussistenza dei gravi indizi, delle esigenze cautelari, l'idoneità e proporzionalità della misura applicata.

All'udienza, la difesa ha limitato il riesame alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di cui al comma 5 del d.p.r. 309/1990 ed ha chiesto la sostituzione della misura in atto con altra meno afflittiva.

#### 2) La ricostruzione del fatto

Il 26 febbraio 2016 personale di p.g., presso la stazione ferroviaria di Foligno, salì sul treno diretto a Perugia in partenza alle ore 15.34 e notò, quando il treno giunse nei pressi di Perugia Ponte San Giovanni, la presenza di un uomo, poi identificato in \_\_\_\_\_.

La p.g. si avvicinò all'uomo e accertò che era privo di documenti; l'uomo dichiarò di chiamarsi \_\_\_\_\_ e mostrò il biglietto ferroviario Ancona-Perugia.

La p.g. portò \_\_\_\_\_ presso gli uffici di p.g. e procedette alla sua identificazione mediante gli accertamenti dattiloscopici.

La perquisizione personale ebbe esito negativo ma la p.g. portò l'indagato presso l'ospedale di Perugia. La radiografia a cui fu sottoposto l'indagato rivelò che lo stesso teneva all'interno dell'ampolla rettale "... un corpo estraneo radiopaco della grandezza massima di circa 8x3 cm...".

All'interno dell'ospedale, \_\_\_\_\_, "... spontaneamente defecava un involucri in cellophane di colore azzurro chiuso con nastro nero, contenente sostanza pulverulenta di colore beige,

*per un peso complessivo lordo di gr. 39,02, la quale sottoposta a narcotest presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica reagiva positivamente ai derivati dell'oppio (eroina)".*

Dall'analisi tecnica è emerso che la sostanza stupefacente è eroina, ha un peso di grammi 30,244,41 con percentuale di principio attivo del 27,41, per grammi 8,289 di eroina pura. Da tale quantitativo è possibile ricavare 33,2 dosi, secondo il "vecchio" parametro del tasso soglia da mg. 250.

Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

All'esito dell'udienza di convalida il Giudice per le indagini preliminari di Perugia ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

### **3) La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza**

Con le conclusioni in udienza, il difensore ha limitato il riesame alla qualificazione giuridica del fatto ed alla idoneità della misura inflitta, avendo chiesto la sostituzione della misura in atto con altra meno afflittiva. Dunque, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non è stata contestata.

Va ricordato che il riesame è un mezzo di impugnazione pur con delle peculiarità quali "*... principalmente, la non necessità della formulazione di motivi e la deroga del principio devolutivo ...*" (cfr. Cass. Sez. Unite sentenza n.11/1994), oggi attenuata dai poteri di controllo del Tribunale del riesame sulla motivazione del provvedimento genetico, la perentorietà dei termini per la decisione.

Va rilevato che secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione "*... è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenze cautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione*" (Cfr. Cass. sez. 5<sup>a</sup>, sentenza n. 42838 del 27/02/2014; cfr. anche Cass. sez. 5<sup>a</sup>, sentenza n. 3560 del 10/12/2013: *È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito.*).

Secondo la Corte di Cassazione, nel regime antecedente alle modifiche apportate dalla legge 47/2015, l'effetto pienamente devolutivo del riesame "personale" comporta che "*... l'interessato ... non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura (nel caso di specie, le esigenze cautelari), precludendo con una rinuncia ai motivi l'esame dei gravi indizi ...*" (cfr. Cass. sez. 6<sup>a</sup>, sentenza n. 4294 del 10/12/2012 estensore Di Stefano P.) perché compito del giudice del riesame è "*... la valutazione globale della vicenda cautelare ...*". In tal caso però l'eventuale "rinuncia" incide "*... sulla adeguatezza di una motivazione che ... potrà essere limitata, in caso di conferma, ad una valutazione degli elementi indiziari non condizionata dalla necessità di rispondere alle argomentazioni specifiche della difesa*".

Nel caso in esame, sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato costituiti dal verbale di arresto, dal verbale di sequestro e dall'analisi della sostanza stupefacente. L'indagato ha infatti detenuto l'eroina, occultandola sulla propria persona, all'interno del proprio corpo: circostanza questa che dimostra l'assoluta volontarietà della detenzione. Il quantitativo e le modalità di confezionamento (un solo

71

involucro) dimostrano la finalità della cessione a terzi, trattandosi di sostanza destinata ad essere ulteriormente frazionata e confezionata.

#### 4) Sul comma 5 dell'art.73 D.P.R. 309/90.

È di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990, il fatto connotato complessivamente dalla minima offensività della condotta (cfr. da ultimo Cass. sez. feriale, sentenza n. 39844 del 13/08/2015: la giurisprudenza sul punto è costante).

Per valutare se il fatto sia di "lieve entità" il giudice deve prendere in esame tutti gli elementi indicati nella norma: quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) e quelli che si riferiscono all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente).

Proprio prendendo in considerazione i parametri indicati nel comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990, si deduce che la lieve entità è una **caratteristica oggettiva del fatto**, e non della condotta del singolo, sicché "... non può applicarsi in ragione delle condizioni soggettive o di un minore apporto del singolo nel reato in concorso ...": cfr. con riferimento al precedente regime giuridico Cass. sez. 6<sup>a</sup>, sentenza n. 41090 del 18/07/2013, estensore Di Stefano P.

Nello stesso senso, in un regime giuridico parzialmente diverso, Cass. sezioni unite, sentenza n. 9148 del 31/05/1991:

Gli elementi indizianti di cui al comma 5, da valutarsi globalmente, attengono all'azione, nonché all'oggetto materiale del reato e sono tutti di carattere obiettivo.

Nel testo del disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 6 dicembre 1989 il comma 5 dell'art. 71-bis prevedeva invero, come ulteriore indice rivelatore della lievità dei fatti, "qualsiasi altra circostanza inerente alla persona del colpevole", ma l'espressione fu espunta nel corso dei successivi lavori parlamentari - in quanto ritenuta allusiva soltanto all'imputabilità ed alla recidiva - e nella definitiva formulazione della norma è risultato così escluso ogni riferimento alle circostanze di carattere soggettivo.

... Non possono essere prese conseguentemente in esame nella valutazione le condizioni e le qualità personali del detentore di droga, nonché il suo stato di tossicodipendenza ...

Va ricordato che nel regime normativo precedente alla trasformazione del fatto in fattispecie autonoma di reato, avvenuta con il d.l. 36/2014, convertito in legge 79/2014, la giurisprudenza fu costante nel ritenere il comma 5 un'attenuante di natura oggettiva.

Per determinare l'**ambito applicativo** del comma 5 occorre procedere ad una un'interpretazione sistematica. Gli elementi di valutazione possono così indicarsi.

In primo luogo, vanno considerati i limiti edittali; il comma 5, senza distinguere tra droghe leggere e pesanti, prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Per le fattispecie base, relative alle *droghe pesanti*, la pena è quella della reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni); per le *droghe leggere* la pena è quella della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).

Dunque, l'entità della pena per l'ipotesi "lieve" e la forbice esistente tra il minimo (sei mesi) ed il massimo (quattro anni), la pena prevista attualmente per le ipotesi non lievi, con una parziale sovrapposibilità quanto alle droghe leggere, fanno escludere che la

lieve entità sussista solo con riferimento al "... fatto assolutamente minimo, limitato alla ipotesi di detenzione e cessione di pochissime dosi, ritenendolo del tutto marginale rispetto alle comuni ipotesi di "apprezzabile" attività di spaccio ..." (così, con riferimento al precedente regime giuridico Cass. sez. 6<sup>a</sup>, sentenza n. 41090 del 18/07/2013, estensore Di Stefano P.).

In secondo luogo, va ricordato che l'art. 74, comma sesto, D.P.R. n. 309 del 1990, prevede che possano essere costituite anche associazioni per delinquere finalizzate a commettere i delitti di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. In tal caso la pena applicabile è quella prevista dall'art. 416 c.p.: tale norma ha una sanzione decisamente più tenue rispetto a quella prevista dai commi 1 e 4 dell'art. 74 d.p.r. 309/1990.

Se dunque è possibile compiere condotte di lieve entità anche nell'ambito di una struttura illecita e in attuazione del programma criminoso associativo, allora vuol dire, tenuto conto degli elementi costitutivi del reato associativo, che l'ambito di applicazione del comma 5 non può essere limitato alla detenzione di pochissima sostanza stupefacente ed a condotte occasionali o sostanzialmente episodiche.

Il comma 5 comprende necessariamente anche condotte compiute da più persone e/o espressione di un programma criminoso indeterminato, caratterizzate da un certo grado di organizzazione e di "professionalità" dell'attività di spaccio ed a quelle svolte in modo continuativo (Cass. Sez. F, sentenza n. 39844 del 13/08/2015; su queste ultime cfr. già Cass. sez. 6<sup>a</sup>, sentenza n. 25988 del 29/05/2008).

Comprende anche le condotte di detenzione di sostanze stupefacenti che in qualche modo costituiscano la scorta delle dosi che poi dovranno essere cedute nell'ambito del programma criminoso (indeterminato o specifico) di cessione di "lieve entità".

Cfr. con riferimento al precedente regime giuridico Cass. Sez. 6<sup>a</sup>, Sentenza n. 41090 del 18/07/2013 Estensore: Di Stefano P. Imputato: Airano:

... Rammentato, quindi, che la caratteristica di qualsiasi ipotesi di associazione per delinquere, ivi compresa quella ex art. 74, L. cit., è l'accordo per la commissione di una serie indeterminata di reati - evidentemente da commettere in un arco di tempo non predeterminato - la conseguenza logica è che l'ipotesi attenuata sia configurabile certamente anche quando i reati fine siano 1) compiuti da più persone e 2) tali condotte facciano parte di un programma indeterminato di reiterazione di analoghi reati. Ovvero: il reato di spaccio di droga di lieve entità è configurabile anche in casi in cui, indiscutibilmente, tale condotta si inserisca nello svolgimento di attività criminale "organizzata" e "professionale".

In terzo luogo, la valutazione del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente deve avvenire con riferimento al principio attivo e non al quantitativo lordo, seguendo "al contrario" il ragionamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, sull'art. 80 d.p.r. 309/1990.

Deve cioè tenersi conto della percentuale di principio attivo e della quantità di sostanza stupefacente pura.

Un parametro utile per la valutazione del dato quantitativo può essere anche quello relativo al vecchio tasso soglia, poiché rivela il numero di dosi, con riferimento alla soglia, ricavabili dal quantitativo.

Certamente incide sulla valutazione del parametro quantitativo la natura "leggera o pesante" della sostanza stupefacente oggetto della condotta: il minor valore commerciale

delle "droghe leggere" consente di tener conto di valori ponderali più alti ai fini della concessione del comma 5.

In quarto luogo, costituisce un elemento di valutazione anche il numero di dosi detenute o cedute, soprattutto quando manchi il parametro più certo dell'analisi tecnica qualitativa e quantitativa: il numero di dosi è infatti significativo o della capacità di procurarsi le dosi o della capacità di procedere al confezionamento ed al taglio della sostanza stupefacente o del grado di soddisfare il mercato locale.

In quinto luogo, un altro parametro di valutazione è il profitto ricavato o ricavabile, posto che le norme sulle sostanze stupefacenti sono volte indirettamente anche a prevenire e reprimere la costituzione di capitali illecitamente accumulati. L'entità del profitto è infatti un indice relativo alle modalità dell'azione che può dare concretezza alla gravità del fatto.

Se però il comma 5 comprende anche condotte compiute da più persone e/o espressione di un programma criminoso indeterminato, caratterizzate da un certo grado di organizzazione e di "professionalità" dell'attività di spaccio, e quelle svolte in modo continuativo, in ogni caso queste condotte devono sempre avere ad oggetto quantitativi non significativi.

La norma cioè intende punire l'ipotesi del piccolo spaccio "... che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" ...": cfr. Cass. Sez. 6<sup>a</sup>, sentenza n. 15642 del 27/01/2015.

Ad esempio, l'allora attenuante del fatto di lieve entità (cfr. Cass. sez. 3<sup>a</sup>, sentenza n. 23945 del 29/04/2015) è stata esclusa "... per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti ...".

Va ricordato che la giurisprudenza è costata nell'affermare che il giudice dovrà negare la sussistenza del fatto di "lieve entità" anche quando la ricorrenza di uno soltanto degli elementi indicati conduca a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità.

Va affermato altresì che la sussistenza della lieve entità non può essere valutata con riferimento alla singola cessione, perché altrimenti, salvo cessioni di quantitativi ingenti, per quelle *da strada* si dovrebbe sempre applicare il quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. Occorre cioè una valutazione complessiva del fatto.

Indubbiamente il dato quantitativo da solo può escludere l'applicazione del comma 5, quando la condotta abbia avuto ad oggetto un quantitativo significativo di sostanza stupefacente.

Al contrario, quando la condotta abbia ad oggetto un quantitativo minimo di sostanza stupefacente, nella generalità dei casi e fermo restando l'obbligo di verificare le caratteristiche dell'azione, tale dato quantitativo è un indice prevalente, perché il minimo quantitativo detenuto o ceduto è espressione di un'attività che genera una ridotta circolazione di stupefacenti e fa realizzare un profitto illecito modesto.

Ad esempio, quanto alle cd. droghe pesanti, la detenzione di un quantitativo di eroina e di cocaina inferiore o pari a 5 grammi di principio attivo per l'eroina e di 7,5 grammi di cocaina può essere un indice determinante per l'applicazione del comma 5.

Secondo un dato statistico, il quantitativo di eroina nelle dosi cedute per strada oscilla tra il 20% ed il 30%; per la cocaina, l'oscillazione è tra il 70% e l'80% per dosi di *buona qualità*. La percentuale di principio attivo scende, per la cocaina, al 30-40% nei casi in cui i vari passaggi producono tagli ulteriori della sostanza stupefacente.

Un numero di cessioni inferiore a 20 dosi di eroina o a 10 dosi di cocaina di *buona qualità* - o 20 maggiormente tagliate - può dunque essere un indice "forte" di applicazione del comma 5.

Per quantitativi superiori, tra 5 e 10 grammi di principio attivo per l'eroina e fino a 15 grammi per la cocaina, e per un numero di cessioni oscillante tra 21 e 40 per l'eroina e 11 e 20 di cocaina (o 21-40 per la cocaina maggiormente tagliata), occorre una valutazione caso per caso.

Per quantitativi superiori a quelli ora indicati può escludersi con certezza l'applicabilità del fatto di lieve entità perché il volume di traffico ricavabile sarebbe superiore a circa 40 dosi di eroina (con una percentuale di principio attivo del 25%) ed a più di 20 dosi di cocaina (con una percentuale di principio attivo del 75%) o di 40 dosi (con percentuale di principio attivo al 30-40%).

Tenuto conto del prezzo medio delle dosi (30-40 euro per l'eroina, 70-80 euro per la cocaina di maggiore qualità, 40 per quella di qualità inferiore), i profitti ricavabili non sarebbero affatto limitati, anche riducendoli del 50% calcolando il prezzo di acquisto della sostanza da rivendere: i profitti sarebbero superiori rispettivamente a 350 e 750 euro.

La detenzione (o cessione) di sostanze stupefacenti di diversa natura è stato ritenuto un parametro oggettivo di esclusione del fatto di lieve entità; cfr. fra le tante Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, sentenza n. 26205 del 05/06/2015 in quanto "... a prescindere dal dato quantitativo ..." tale condotta è "... indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa alla detenzione di 20,875 grammi di eroina, di 5,176 grammi di cocaina e di 1,401 grammi di hashish)".

Deve però ritenersi che nei casi di condotte che abbiano ad oggetto sostanze stupefacenti di diversa natura non possa "prescindersi" dal dato quantitativo effettivamente detenuto o ceduto, perché attualmente nel delitto di cui al comma 5 non vi è alcuna distinzione rispetto alla natura della sostanza stupefacente, a differenza di quanto accade per i commi 1 e 4 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990.

Proprio in base alla valutazione delle modalità dell'azione, fu esclusa (Cass. Sez. U, sentenza n. 9148 del 31/05/1991) la "lieve entità" del fatto per quelle condotte come la produzione, la fabbricazione, l'estrazione e la raffinazione di stupefacenti, che richiedono un grado di professionalità decisamente superiore alle cessioni da strada e fanno realizzare profitti superiori.

Sempre le Sezioni Unite (sentenza n. 9148 del 31/05/1991) ritennero rientranti nei fatti di lieve entità "... la cessione gratuita o la detenzione di qualche dose per uso di gruppo, l'offerta dello spinello fra fumatori di hashish, la coltivazione di qualche pianta di cannabis indica ...".

## 5) L'insussistenza dell'ipotesi lieve

Nel caso in esame, non può ritenersi sussistente l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art.73 D.P.R. 309/90, come richiesto dalla difesa.

Sono proprio le complessive modalità dell'azione che fanno escludere la lieve entità del fatto.

Il dato quantitativo è infatti significativo, e ricompreso in quella oscillazione che richiede una valutazione della sussistenza del comma 5 caso per caso.

Dall'analisi tecnica è emerso che la sostanza stupefacente è eroina, ha un peso di grammi 30,244, con percentuale di principio attivo del 27,41, per grammi 8,289 di eroina pura. Da tale quantitativo è possibile ricavare 33,2 dosi, secondo il "vecchio" parametro del tasso soglia da mg. 250.

Però deve rilevarsi che la sostanza stupefacente detenuta dall'indagato era certamente destinata al confezionamento – e probabilmente ad ulteriore taglio – per ricavare le dosi da cedere poi a terzi. Essa era infatti confezionata in un solo involucro. Ciò implica che la condotta posta in essere si inserisce o in un contesto più ampio, con divisione di ruoli e pluralità di soggetti coinvolti, o è caratterizzata da una maggiore gravità, perché l'agente dovrà necessariamente compiere ulteriori attività illecite.

Inoltre, le modalità della condotta rivelano lo svolgimento di un'attività che fa escludere la lieve entità: l'inserimento nell'ampolla rettale è infatti il metodo di trasporto di chi svolge l'attività di corriere in modo professionale, perché richiede non solo la tecnica di inserimento ma anche e soprattutto di confezionamento, per evitare che la rottura dell'involucro possa generare o danni fisici o la perdita del carico.

## 6) La sussistenza delle esigenze cautelari e la conferma della custodia in carcere

Ricorrono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) c.p.p.

Sussiste concreto e attuale pericolo che l'indagato si dia alla fuga.

Il pericolo di fuga è la concreta ed attuale probabilità che l'indagato, se lasciato in libertà, possa sottrarsi al processo ed alle conseguenti sue responsabilità.

Il giudice è chiamato ad un giudizio prognostico; la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli, cfr. Cass. Sez. 4<sup>a</sup>, sentenza n. 42683 del 24/05/2007) ma deve essere comunque ritenuto sussistente in base a elementi oggettivi e concreti quali la situazione di vita del soggetto, le sue frequentazioni, i precedenti penali, i procedimenti in corso.

Non è sufficiente la mera irreperibilità del soggetto, qualora non vi siano elementi concreti tali da fare ritenere che l'irreperibilità sia significativa della volontà di sottrarsi al processo; Cfr. Cass. Sez. 2<sup>a</sup>, Sentenza n. 775 del 02/12/2005: la Corte ha altresì specificato che il pericolo di fuga non può essere automaticamente desunto dal fatto che il soggetto non abbia fissa dimora, situazione questa meritevole di adeguato apprezzamento ai fini del giudizio sulla sussistenza del pericolo, ma che di per sé non esprime la volontà di sottrarsi al processo, almeno le volte in cui nessuna variazione dello stile di vita sia sopravvenuta a seguito dell'inizio delle indagini preliminari.

Sono stati ritenuti elementi sintomatici del pericolo di fuga l'ingresso dell'indagato nel territorio nazionale con generalità incerte e la condotta tenuta al momento dell'arresto (Sez. 6, Sentenza n. 24223 del 25/05/2005).

Orbene, proprio analizzando la condotta dell'indagato vi è un concreto pericolo che l'indagato, se rimesso in libertà, si sottrarrà al processo ed alle sue responsabilità. È significativo che l'indagato fosse privo di documenti, non ha dichiarato alcuna residenza stabile; risulta essere entrato illegalmente in Italia una pluralità di volte; ha dato più volte, come risulta dal certificato dei precedenti dattiloscopici, generalità sempre differenti.

Proprio l'analisi del certificato dei precedenti dattiloscopici consente di rilevare che l'indagato è più volte entrato in Italia illegalmente anche dopo aver commesso reati.

Si tratta dunque di un soggetto che, attraverso le false generalità ed i continui rientri, intende sottrarsi alle sue responsabilità.

Sussiste poi il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Va osservato infatti che il fatto è stato commesso su di un mezzo pubblico, in pieno giorno e nonostante la presenza di molte persone. Il trasporto presuppone la commissione del reato da parte di più persone e di conseguenza modalità organizzate e divisione dei ruoli. Le modalità del trasporto sono state professionali. Queste circostanze di fatto dimostrano che l'indagato ha capacità a commettere delitti relativi agli stupefacenti. Inoltre il rinvenimento del quantitativo di eroina, destinato ad essere ulteriormente confezionato per la vendita, è indice della volontà dell'indagato di commettere i reati di cessione o di contribuire con il trasporto alla cessione altrui.

La pericolosità sociale dell'indagato emerge anche dall'analisi della sua personalità, desunta dai suoi precedenti penali: l'indagato risulta avere precedenti penali specifici, è stato più volte condannato in via definitiva e due volte per delitti concernenti le sostanze stupefacenti.

Alcuna rilevanza assume il tempo trascorso dalla commissione del fatto, trattandosi di arresto in flagranza.

Nel caso in esame deve essere applicata la custodia cautelare in carcere.

Quanto ai limiti edittali, si procede per delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sicchè sono rispettati i limiti edittali di cui all'art. 274 co. 2 lett. c) e 280 comma 2 c.p.p.

Tenuto conto della natura e dell'elevato grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso in esame, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere è l'unica idonea ed adeguata, sia rispetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata con le modalità di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1 c.p.p., sia rispetto alle altre misure coercitive, anche se applicate cumulativamente. Per altro alcun domicilio è stato indicato dall'indagato.

Il giudizio di inadeguatezza, rispetto alla custodia in carcere, delle altre misure cautelari deriva dall'analisi della personalità trasgressiva dell'indagato. L'indagato vanta numerosi precedenti penali, ha già usufruito più volte della sospensione condizionale della pena, senza che l'applicazione del beneficio premiale abbia prodotto effetti special preventivi, essendo l'indagato sempre tornato a commettere reati, ha commesso i reati nonostante i provvedimenti di espulsione. Inoltre, tenuto conto della natura e della quantità della sostanza stupefacente in sequestro, l'indagato ha certamente rapporti con ambienti criminali dai quali si è rifornito delle sostanze da cedere a terzi.

Pertanto, per la personalità altamente trasgressiva dell'indagato, non può in alcun modo ritenersi che l'indagato rispetterà gli obblighi imposti da misure meno afflittive di quella applicata; né può ritenersi che le misure meno afflittive siano in grado di impedire la commissione di ulteriori reati.

La misura coercitiva è anche proporzionata all'entità dei fatti ed alla sanzione che potrà essere irrogata all'esito del giudizio, tenuto conto dei limiti edittali del reato per cui si procede, della presenza di precedenti condanne e di carichi pendenti.

Non può ritenersi applicabile all'esito del processo il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo stata ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 1235 del 28/10/2010, alla cui motivazione si rimanda: *La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena*). Per altro l'indagato ha già beneficiato dell'istituto premiale.

Nel caso in esame non si applica l'art. 275 co. 2 bis poiché non solo è del tutto inadeguata ogni altra misura, ma la misura degli arresti domiciliari non può essere disposta per la mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p. In ogni caso, può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere poiché è del tutto prevedibile che, all'esito del giudizio, sarà irrogata all'imputato una pena detentiva superiore a tre anni (non potendo tenersi conto della eventuale definizione con riti alternativi), tenuto conto della gravità del reato.

Al rigetto della richiesta di riesame, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese della presente procedura.

**P.Q.M.**

Rigetta la richiesta di riesame presentata nell'interesse di \_\_\_\_\_, nato in Tunisia il 23.11.1975.

Conferma l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia in data 29.2.2016 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Dispone trasmettersi copia della presente ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p.

Perugia, all'esito della camera di consiglio del 8.3.2016.

Il Giudice rel.

Dott. Liza Semeraro

Il Presidente

Dott. Giuseppe Narducci

Depositato in Cancelleria

Il ..... 9.3.16 .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Antonella MASSINO